



SOMMARIO

	NOVITÀ	♦ Sintesi	Pag. 2
	TECNOLOGIE	♦ Edifici Near Zero Energy (NZEB): sviluppo in Italia e a livello regionale	Pag. 4
	DIRITTO E FISCO	♦ Impianti eolici: la casistica giurisprudenziale	Pag. 8
	ANALISI ECONOMICHE	♦ Prevenzione, riduzione e riciclo dei beni in plastica	Pag. 11
	AGEVOLAZIONI	♦ Decreto FER 1 – Fonti energetiche rinnovabili	Pag. 15
		♦ Contributi per i centri raccolta dei RAEE	Pag. 16
		♦ Promemoria	Pag. 18
	SCADENZARIO	♦ Principali adempimenti mese di gennaio 2019	Pag. 19

EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33
C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita IVA: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 10.400 interamente versato

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppocastelli.com

DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

COORDINATORE DI REDAZIONE: Stefano Bottoglia

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurencia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Alessandro Pratesi, Stefano Zanon

COMITATO DI ESPERTI:

Luigi Aloisio, Davide Bariselli, Giampaolo Calori
(Eulogos), Paolo Camazzi (Saef), Maria Chiesa
(Università Cattolica Sacro Cuore - BS),
Massimo Cerani, Giovanna Gagliotti (Università
Cattolica Sacro Cuore - BS), Nicola Galli,
Valentina Giacometti, Roberto Lombardini,
Alex Mazza (Aere S.r.l.), Marco Pavoni, Elisa Poggiali

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy.

10 gennaio 2019



NOVITÀ

Sintesi

INCENTIVI
ROTTAMAZIONE PER
ACQUISTO VEICOLI
NON INQUINANTI

- A chi, nel 2019, acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo, di potenza inferiore o uguale a 11kW (categorie L1 e L3) e rottama un veicolo delle stesse categorie di cui è proprietario o utilizzatore da almeno 12 mesi, spetta un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di € 3.000, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1 e 2. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo rimborsano al venditore l'importo del contributo riconosciuto all'acquirente e lo recuperano sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione. È una delle novità introdotta dalla legge di Bilancio 2019 (art. 1, cc. 1057-1064).

BONUS
VERDE 2019

- Il bonus verde (detrazione Irpef del 36%, nel limite massimo di € 5.000, per gli interventi di sistemazione a verde) si applica anche nel 2019. Lo prevede la legge di Bilancio 2019, all'art. 1, c. 68.
- L'agevolazione fiscale spetta ai soggetti Irpef che abbiano sostenuto le spese, nella misura in cui le stesse siano effettivamente rimaste a loro carico, e che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.
- Nel caso in cui gli interventi siano effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, il limite di spesa è di € 5.000 per unità immobiliare a uso abitativo e la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

DIRITTO PER
"END OF WASTE"Cessazione della
qualifica di rifiuto

- L'Avvocatura generale dell'Unione Europea, nelle sue conclusioni presentate alla Corte di Giustizia europea il 29.11.2018 in un caso relativo all'interpretazione del regime "End of waste", sostiene l'esistenza di un diritto del detentore dei rifiuti all'accertamento della cessazione della qualifica di rifiuto. Precisamente, le conclusioni riguardano la domanda pregiudiziale circa i criteri specifici per i fanghi di depurazione proposta dalla Corte d'Appello di Tallinn (Estonia) e vertono sulla legge sui rifiuti estone.

IL "LIBRO BIANCO"
DELLE RINNOVABILI

- Il "[Libro bianco per uno sviluppo efficiente delle fonti rinnovabili](#)", presentato da Confindustria, stima in € 126 miliardi gli investimenti necessari all'Italia per rispettare gli obiettivi al 2030.
- Questi investimenti, se fossero soddisfatti dal sistema manifatturiero italiano, potrebbero incrementare di € 226 miliardi il valore della produzione industriale e contribuire a creare un milione di nuovi posti di lavoro.

CESSIONE
DEL CREDITO
DA ECOBONUS

- Con la [risoluzione 5.12.2018, n. 84/E](#) l'Agenzia delle Entrate precisa i requisiti di efficacia per la cessione del credito da ecobonus ai fini fiscali.
- Secondo l'Agenzia delle Entrate non assume rilevanza la forma che è utilizzata per procedere alla cessione del credito, dal momento che la normativa in esame non detta regole particolari né contiene prescrizioni in ordine alla forma con la quale la cessione deve essere effettuata. L'unica condizione prevista è che l'amministratore di condominio o il condomino incaricato comunichino all'Agenzia delle Entrate l'avvenuto trasferimento del bonus.
- L'atto di cessione, anche se redatto in forma scritta, è esonerato dall'obbligo di registrazione, così come tutti gli atti e documenti relativi all'attuazione del rapporto tributario (art. 5 della tabella allegata al D.P.R. 131/1986).
- L'esonero dall'obbligo di registrazione riguarda anche i casi in cui l'atto di cessione ha la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

IL MERCATO DEGLI
ACCUMULATORI
CRESCE PIÙ DEL
PREVISTO

- Bloomberg New Energy Finance ha innalzato le stime sullo sviluppo del mercato dei sistemi di accumulo energetico nei prossimi decenni ([qui il report](#)).
- Entro il 2040 il mercato globale dei sistemi di stoccaggio energetico (escludendo il pompaggio idroelettrico) crescerà fino a raggiungere un totale di 942 GW / 2.857 GWh, attirando investimenti pari a 1.200 miliardi di dollari nei prossimi 22 anni.
- Secondo le previsioni, da qui al 2030 il costo di un sistema di accumulo agli ioni di litio diminuirà di un ulteriore 52%, in aggiunta al forte calo già registrato nel corso dell'attuale decennio.
- I 2/3 della capacità installata sarà concentrata in 9 Paesi: Cina, Stati Uniti, India, Giappone, Germania, Francia, Australia, Corea del Sud e Regno Unito.
- Nel 2040, nonostante i tassi di crescita previsti, l'accumulo energetico stazionario rappresenterà solo il 7% della domanda complessiva di batterie; questa, infatti, dovrebbe essere dominata dal mercato dei veicoli elettrici, il vero fattore chiave per quanto riguarda l'equilibrio tra domanda e offerta e per la determinazione dei prezzi di metalli fondamentali, quali litio e cobalto.

10 gennaio 2019

**Sintesi (segue)****PROGETTO
DI COMUNITÀ
ENERGETICA**

- Si segnala il progetto di comunità energetica allo studio per il territorio di Pinerolo (5 Comuni contigui con circa 19.000 abitanti) sulla scia della [L.R. Piemonte 3.08.2018, n. 12/2018](#).
- La situazione di partenza evidenzia già oggi, prima ancora di avere intrapreso alcuna iniziativa coordinata, la capacità di autoproduzione di energia (soprattutto fotovoltaica) corrispondente a circa il 42% dei fabbisogni domestici di tutta l'area.

**IL PIL SALVATO
DALL'AGRICOLTURA
(+1,6%)**

- A salvare il Pil è l'agricoltura che, con un aumento dell'1,6%, è il solo settore a far registrare un aumento congiunturale del valore aggiunto, che risulta in calo sia per l'industria (-0,1%) e per i servizi (-0,2%).
- È quanto emerge da un'analisi della Coldiretti sui dati Istat relativi al Pil del terzo trimestre, che evidenzia un calo dello 0,1% rispetto a quello precedente.

**È UN AGRICHEF
IL MIGLIOR
RISTORANTE
ITALIANO 2018
TRIPADVISOR**

- Un *agrichef* sardo si è aggiudicato il titolo di miglior ristorante d'Italia assegnato da Tripadvisor, il più grande sito di viaggi sul web che conta su una media di 29 milioni di accessi ogni mese. Si tratta dell'agriturismo Sa Mandra di Alghero, condotto dal cuoco contadino Fabrizio Murrocu e dalla sua famiglia. I vincitori sono stati determinati utilizzando un algoritmo che ha preso in considerazione la quantità e la qualità delle recensioni per i ristoranti in un periodo di 12 mesi.
- Il settore agriturismo italiano conta 23.400 strutture in grado di offrire più di 253.000 posti letto e oltre 441.000 coperti per il ristoro.

Si segnala la pubblicazione della guida Easy Conai, contenente anche i principali adempimenti consortili, i valori di contributo e le novità procedurali per il 2019. In particolare, sono evidenziate e chiarite le definizioni dei vari soggetti obbligati.

Produttori

Produttore o importatore di materie prime o semilavorati per imballaggi: è l'impresa che producendo o importando materie prime o semilavorati destinati a imballaggi, si trova "a monte" dei diversi processi che conducono alla produzione degli imballaggi stessi e dei relativi rifiuti.

Produttore o importatore di imballaggi vuoti: è l'impresa che fabbrica (utilizzando uno o più dei 6 materiali di riferimento) o importa gli imballaggi finiti pronti a contenere la merce.

Utilizzatori

Acquirente - riempitore di imballaggi vuoti: è l'impresa che acquista imballaggi vuoti e li riempie con le merci che sono oggetto della propria attività.

Commerciante di imballaggi pieni: è l'operatore che acquista in Italia merci imballate e le rivende, operando una semplice intermediazione commerciale.

Importatore di imballaggi pieni: è l'operatore che acquista dall'estero merci imballate e le rivende in Italia, immettendo quindi gli imballaggi che contengono le merci sul territorio nazionale.

Commerciante di imballaggi vuoti: è l'operatore che acquista e rivende imballaggi vuoti nel territorio nazionale, senza effettuare alcuna trasformazione degli imballaggi stessi, operando una semplice intermediazione commerciale.

Autoproduttore: è l'impresa che acquista materie prime o semilavorati per produrre o riparare imballaggi destinati a contenere le merci da essa stessa prodotte.

**CONAI, LA GUIDA
2019 PER LE
IMPRESE****LA PRIMA
CENTRALE EOLICA
GALLEGGIANTE
AL MONDO**

- Sorgerà davanti alle coste del Portogallo la prima centrale eolica galleggiante al mondo.
- Saranno tre pale piazzate su piattaforme galleggianti ancorate al fondale, 20 chilometri al largo di Viana do Castelo, nel nord del paese. La centrale dovrebbe entrare in funzione tra il 2019 e il 2020: produrrà 25 megawatt, sufficienti per alimentare 60.000 abitazioni.
- Il progetto è gestito dal consorzio portoghese Windplus, formato dalle compagnie energetiche EDP (79,4%) e Repsol (19,4%) e dalla società di piattaforme offshore Principle Power (1,2%).
- Ha ricevuto finanziamenti per 60 milioni di euro dalla Banca europea d'investimenti, altri 30 milioni dal programma Ue NER300 e 6 milioni di governo del Portogallo.
- L'eolico flottante permette di installare turbine su fondali oltre i 60 metri di profondità, dove non è conveniente installare le piattaforme offshore tradizionali. Si calcola che l'80% delle risorse eoliche offshore si trovi proprio sopra questi fondali profondi.
- Impianti eolici galleggianti sperimentali sono già stati realizzati al largo di Scozia, Danimarca e Norvegia, ma quello portoghese sarà il primo al mondo a produrre energia per la rete.

10 gennaio 2019



TECNOLOGIE

A cura di: Ing. Elisa Poggiali

Edifici Near Zero Energy (NZEB): sviluppo in Italia e a livello regionale

Tutti i nuovi edifici in Europa dovranno essere realizzati secondo la definizione di Near Zero Energy o NZEB, data, in maniera generale, dalla Direttiva 2010/31/UE EPBD. Gli Stati membri dovranno, quindi, legiferare conseguentemente in modo che tale definizione sia fatta propria e meglio specificata nelle proprie norme e che l'applicazione delle suddette rispetti almeno le scadenze date dalla Direttiva - già da oggi per quanto riguarda gli edifici pubblici (occupati o di proprietà) ed entro un anno per tutti gli altri - se non anticiparle.

EDIFICI NZEB E CONCETTO DI PRESTAZIONE ENERGETICA	Direttiva	<p>Secondo la direttiva 2010/31/UE EPBD (art. 2) un Nearly Zero Energy Building è “un edificio ad altissima prestazione energetica, il cui fabbisogno risulta molto basso o quasi nullo ed è coperto, in misura significativa, da energia da fonti rinnovabili prodotta all'interno del sistema in loco o nelle vicinanze”.</p>
	Definizione generale e non univoca	<ul style="list-style-type: none"> La definizione non detta le caratteristiche che l'edificio deve possedere, ma è demandato a ogni Stato membro il compito di definire i criteri e i parametri da rispettare, le procedure per il calcolo della prestazione energetica, i requisiti dei professionisti abilitati alla certificazione. Sono quindi lasciati ampi margini per la personalizzazione a livello locale.
	Prestazione energetica	<ul style="list-style-type: none"> Per prestazione energetica si intende la quantità di energia, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell'edificio, compresa l'energia per riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, acqua calda e illuminazione. Il NZEB è un edificio che utilizza 0 kWh/(m²anno) di energia primaria o è prossimo allo zero (“quasi zero”).
	Strategia necessaria	<p>In Italia il 70% dell'energia consumata da una casa è dovuta a necessità di riscaldamento: isolare bene gli edifici lavorando sull'involucro, prima che sugli impianti e ridurre al minimo la quota parte di apporto esterno (utilizzando solo FER - fonti da energia rinnovabile), come l'obiettivo NZEB prevede, è dunque strategico e prioritario.</p>
BILANCIO ENERGETICO “QUASI ZERO”	<p>Il significato dell'attributo “quasi zero” dato al risultato del bilancio energetico dell'edificio introduce il concetto di “livello di prestazione energetica ottimale in funzione dei costi”, intendendo con ciò il livello di prestazione che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato.</p>	
	Come si calcola	<p>Tale costo deve essere determinato da ogni Stato membro tenendo conto dei costi di investimento connessi all'energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento e, se del caso, gli eventuali costi di smaltimento.</p>
DIRETTIVA 2010/31/EU EPBD	Obiettivi	<p>La Direttiva EPBD dove EPBD sta per – Energy Performance of Buildings Directive – è il principale strumento legislativo con cui l'Unione Europea ha normato le prestazioni energetiche degli edifici: oltre a introdurre e definire il concetto di vicino allo zero, promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, tenendo conto sia delle prescrizioni relative al comfort degli ambienti interni sia delle condizioni climatiche di ciascun Paese membro, comprendendo anche i costi che tali prestazioni richiedono.</p>
	Scadenze	<p>Le scadenze fissate dalla Direttiva all'art. 9 sono ormai prossime: a partire dal 1.01.2021 tutte le nuove costruzioni dovranno essere realizzate “a energia quasi zero”, termine anticipato al 1.01.2019 per edifici occupati da enti pubblici o di proprietà di questi ultimi.</p>

10 gennaio 2019



Edifici Near Zero Energy (NZEB): sviluppo in Italia e a livello regionale (segue)

CARATTERISTICHE DEGLI NZEB IN ITALIA

Requisiti prestazionali NZEB

Le caratteristiche che un edificio deve avere per essere definito “a energia quasi zero” **sono state stabilite - in Italia - dal D.M. 26.06.2015**, dedicato alla “*Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici*”.

Obblighi di integrazione da FER

Secondo quanto previsto dal decreto, sono “edifici a energia quasi zero” tutti gli edifici, sia di nuova costruzione sia esistenti, per i quali sono contemporaneamente rispettati tutti i requisiti prestazionali previsti dal decreto stesso e gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili previsti, invece, dal D. Lgs. 3.03.2011, n. 28.

NORMATIVA DI RECEPIMENTO IN ITALIA

D. Lgs. 192/2005,
D.L. 63/2013 e
L. 90/2013

- In Italia la Direttiva del 2010 è stata recepita con il D.L. 4.06.2013, n. 63, convertito con modifiche nella L. 3.08.2013, n. 90.
- È proprio quest'ultima a riprendere la definizione di NZEB data nelle Direttiva, le scadenze in essa contenute e ad introdurre il PANZEB un “Piano d'azione a livello italiano destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero”.
- Il provvedimento di recepimento ha definito le nuove regole sulla **prestazione energetica degli edifici nuovi e di quelli oggetto di ristrutturazioni importanti**, andando a modificare il D. Lgs. 19.08.2005, n. 192 sul *Rendimento energetico in edilizia*.

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) Etichetta energetica di un immobile

- Introdotto con il D. Lgs. 63/2013, l'attestato di prestazione energetica è un documento che rappresenta la valutazione della prestazione energetica di un immobile, espressa tramite un indice di prestazione globale con una scala formata da 10 classi (da A4 a G).
- Questo indice tiene conto del **fabbisogno di energia primaria non rinnovabile** non solo per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, ma anche di altri servizi come la climatizzazione estiva, la ventilazione, l'illuminazione artificiale.

Obbligatorietà

Al momento dell'acquisto o della locazione di un immobile, oltre a essere **obbligatorio**, l'Ape è **utile** per informare sul consumo energetico e chiarire sul reale valore degli edifici ad alto risparmio energetico.

NZEB e altre classificazioni

La definizione di NZEB ancora non è stata del tutto e chiaramente definita dalle normative nazionali; quindi, è **spesso associata ad altre definizioni** come “case in classe A”, “edifici passivi”, “edifici ad alte prestazioni energetiche”, talvolta facendo riferimento proprio alla classificazione APE, talvolta alla casa passiva o ad altri standard che, nel frattempo, sono stati messi a punto, anche se queste **definizioni** non sono proprie perché **non del tutto rispondenti**.

STANDARD E METODI DI CERTIFICAZIONE LOCALI “ORIENTATI” ALL’NZEB

- Alla lentezza delle normative nazionali ed europee si è vista contrapposta, negli ultimi anni, una sensibilità nazionale e regionale, verso il tema dell'efficienza energetica degli edifici, che ha portato all'introduzione di standard e metodi di certificazione **orientati all’NZEB a partire dallo Standard Passivhaus tedesco e dal nostrano CasaClima di Bolzano**.
- Passive House, Maison Passive, Passivhaus sono tutti termini equivalenti, a seconda dello Stato di applicazione, che identificano il modello energetico della casa passiva successivamente divenuto Protocollo di certificazione.

10 gennaio 2019



Edifici Near Zero Energy (NZEB): sviluppo in Italia e a livello regionale (segue)

STANDARD E METODI DI CERTIFICAZIONE LOCALI “ORIENTATI” ALL’NZEB (segue)

Passivhaus

Il Passivhaus Institut si spinge verso lo ZEB **richiedendo all’edificio di non eccedere i 15 kWh/m²a** e di arginare la domanda di energia primaria al di sotto dei 120 kWh per metro quadro.

CasaClima

CasaClima, invece, con le sue **classi energetiche A e Gold**, mira a contenere i consumi rispettivamente al di sotto dei 30 kWh/m²a e dei **10 kWh/m²a**. Il Protocollo di certificazione vigente nella Provincia Autonoma di Bolzano fornisce un risultato più “morbido” rispetto a un Passivhaus, non a un NZEB, anche se ha un notevole punto di forza: prevede verifiche eseguite in cantiere da un ente terzo che garantisce rispondenza tra progetto e costruzione realizzata.

Equiparazioni

Nella revisione della direttiva CasaClima di luglio 2015 l’Agenzia indica che “Un edificio della Classe A o Gold [...] corrisponde alla definizione di edificio ad energia quasi zero – NZEB, ai sensi della Direttiva Europea 31/2010/UE art. 2, c. 2.”

DIFFERENZE TRA NZEB E CASA PASSIVA

- Secondo gli esperti vi sono delle sostanziali diversità sia nel concetto di base sia negli obiettivi che si intende raggiungere. Le Passivhaus devono rispettare dei criteri di certificazione definiti dal [Passivhaus Institut di Darmstadt](#) e avere un fabbisogno annuo di energia per il riscaldamento che **non superi i 15 kWh/m² annuo**.
- Una casa passiva, poi, si basa **soprattutto su un concetto di comfort termoigrometrico** per gli utenti, ovvero sul mantenimento di una temperatura costante e ideale sia in estate sia in inverno.
- Il concetto alla base degli NZEB, come introdotto dalla Direttiva EPCB e ripreso nelle norme nazionali e regionali, **si basa, invece, sul bilancio** tra energia prodotta ed energia consumata.
- Oltre all’involucro, per il bilancio energetico finale, assume **fondamentale importanza anche l’integrazione** con sistemi di **energia rinnovabile** che aiutano al sostentamento energetico dell’edificio fino a ridurre gli apporti “artificiali” praticamente a zero.

NORMATIVA DI RECEPIMENTO A LIVELLO REGIONALE

DGR n. 3868/2015, Regione Lombardia

- Alcune Regioni italiane, come la Lombardia, hanno emanato specifica normativa in proposito, anticipando gli obiettivi verso il NZEB e definendo quanto la Direttiva aveva lasciato da chiarire.
- Con D.G.R. 3868/2015 la Lombardia è stata la prima Regione italiana ad attuare le disposizioni NZEB e lo ha fatto anticipando l’obbligo del possesso dei requisiti già dal 1.01.2016, con 3 anni di anticipo sugli edifici pubblici rispetto alla Direttiva EPCB e cinque su quelli privati.

Decreto n. 6480/2015, Re- gione Lombardia

La Regione ha precisato, con questo decreto, i **parametri** da rispettare **per le prestazioni energetiche** e per l’utilizzo della **quota parte di rinnovabili**, le **procedure e le norme (UNI)** di riferimento **per il calcolo** della prestazione energetica e i **requisiti dei professionisti** abilitati alla certificazione.

D.G.R. n. 967, Regione Emilia Romagna

L’Emilia Romagna ha anticipato l’entrata in vigore dei requisiti minimi al 1.01.2017 per gli edifici pubblici e al 1.01.2019 per tutti gli altri edifici.

10 gennaio 2019



Edifici Near Zero Energy (NZEB): sviluppo in Italia e a livello regionale (segue)

COME REALIZZARE EDIFICI NUOVI NZEB

Componenti edilizi per l'involucro

- Per raggiungere l'obiettivo di un Near Zero Energy Building entrano in gioco **tutti i componenti edilizi**.
 - **Sistemi isolanti:** nelle varie tipologie e nei diversi materiali sono fondamentali, poiché rallentano la dispersione del calore.
 - **Chiusure (serramenti) trasparenti:** qualsiasi sia il materiale scelto (alluminio, pvc, legno, misti), devono assicurare un ottimo isolamento termico.
 - **Apparati tecnologici:** caldaie, pompe di calore, corpi riscaldanti, recuperatori di calore, ventilazione con recupero di calore, pannelli solari termici e/o elettrici, sistemi di termoregolazione e domotici.
-
- **La parte progettuale**, probabilmente la fase più impegnativa, deve essere molto accurata in quanto progettista e committente devono procedere con simulazioni successive sino ad ottenere **il miglior compromesso tra prestazioni, costi semplicità di gestione**, tenendo sempre in considerazione le variabili di ogni progetto:
 - destinazioni d'uso,
 - località geografica
 - disponibilità economica.

COME REALIZZARE EDIFICI NUOVI NZEB

Possibili step

- Devono essere seguiti i principi della progettazione sostenibile e bioclimatica con un approccio integrato tra la componente architettonica ed ingegneristica, utilizzando per la progettazione energetica i software di simulazione dinamica.
- Prima dell'inizio dei lavori di costruzione deve essere valutata e tenuta presente la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza.
- L'edificio deve essere compatto e orientato in modo da ottimizzare l'influenza del sole.
- L'involucro (pareti, solai ed infissi) deve essere molto isolato e ombreggiato per evitare rispettivamente dispersioni di calore e surriscaldamento.
- Gli impianti devono funzionare a bassa temperatura (caldaie a condensazione e pompe di calore).
- Devono essere installati impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili per l'apporto minimo esterno necessario.
- I consumi energetici devono essere monitorati costantemente.

NZEB IN ITALIA

- L'Enea ha dato il via ad un'iniziativa, l'Osservatorio Nazionale degli Edifici a Energia quasi Zero (NZEB), con lo scopo di **monitorare la costruzione** degli edifici ad alta prestazione energetica.
- L'obiettivo di questo lavoro, oltre a monitorare lo stato dell'arte, è quello di **fornire agli esperti del settore del materiale utile** per la realizzazione di nuovi edifici NZEB, con informazioni in merito **tecnologie, casi studi, procedure utilizzate** finora.
- I risultati possono essere monitorati online: si stima che, attualmente, in Italia ci siano **tra i 650 e gli 850 edifici NZEB**, per lo più di edilizia residenziale e localizzati nelle regioni del Nord Italia.

ALTRE FONTI

- <http://www.modom.it/nzeb/>
- <https://www.voltimum.it/articolo/notizie-tecnico-normative/nzeb-edifici>
- <http://unizeb.dii.unipd.it/nzeb-passivhaus-differenza/2017/04/18/>
- <https://www.ediltecnico.it/34778/nzeb-edifici-a-energia-quasi-zero-ecco-le-istruzioni-per-realizzarli/>

10 gennaio 2019

**DIRITTO E FISCO**A cura di: **Avv. Luigi Aloisio****Impianti eolici: la casistica giurisprudenziale**

Gli impianti eolici sono opere di pubblica utilità come tutti gli impianti di energia rinnovabile. Naturalmente, producono benefici all'ambiente, ma inseriti nel contesto territoriale attraverso valutazioni degli impatti positivi e negativi che derivano dalla loro installazione. Qualsiasi attività antropica ha delle ricadute sull'ambiente, ma va sottolineato che le cd. energie alternative rinnovabili, inesauribili e tendenzialmente prive di immissioni nocive nell'ambiente, tra le quali è da annoverarsi l'energia eolica, rappresentano forme di energia "pulita" che, per caratteristiche intrinseche, si rigenerano alla stessa velocità con cui vengono consumate o che non sono esauribili nella scala dei tempi umani e questo diversamente dalle cd. energie tradizionali fossili (petrolio, gas, carbone) che, invece, sono non rinnovabili, esauribili e producono notoriamente immissioni nocive nell'ambiente. La giurisprudenza è spesso intervenuta per delineare i principi che devono sottendere le fasi istruttorie ed autorizzatorie.

**PUBBLICA
UTILITÀ**

L'art. 12, c. 1 D. Lgs. 387/2003 dispone che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, una volta autorizzate, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

**IMPEGNO
INTERNAZIONALE**

- La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente costituisce un impegno internazionale assunto dall'Italia con la sottoscrizione del cosiddetto "Protocollo di Kyoto" del 11.12.1997 (ratificato con L. 120/2002).
- La normativa comunitaria, nazionale e finanche regionale manifesta un evidente favor per le fonti energetiche rinnovabili, agevolando le condizioni per un adeguato incremento dei relativi impianti, anche al fine di contenere, se non eliminare, la dipendenza del sistema produttivo nazionale dai carburanti fossili, peraltro di quasi totale importazione estera.

**VERIFICA
CORRETTO
INSERIMENTO
NEL TERRITORIO**

Il menzionato art. 12 D. Lgs. 387/2003 attribuisce la qualificazione di opera di pubblica utilità alle opere che già abbiamo ottenuto l'autorizzazione unica, la quale sconta l'avvenuta verifica del rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico (e che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico).

**PARI
RICONOSCIMENTO
COSTITUZIONALE
DEL PAESAGGIO
(ART. 9 COST.)
E DEL DIRITTO
ALLA SALUTE
E ALL'AMBIENTE
SALUBRE
(ART. 32 COST.)**

**Cons. Stato,
Sez. 4,
sent.
14.07.2014,
n. 3645**

- In attuazione delle previsioni legislative, la realizzazione di impianti deve essere autorizzata. A tale scopo, gli impianti vanno esaminati e assentiti o meno anche in relazione alla loro compatibilità paesaggistico-ambientale.
- Questo perché, ferma restando la valenza delle iniziative volte alla produzione e utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, è indispensabile contemperare la salvaguardia delle esigenze poste dai valori paesaggistici del territorio su cui detti impianti vanno ad inserirsi.
- Tutto ciò in ossequio a un più vasto e moderno concetto di governo del territorio volto ad assicurare una tutela delle aree che tenga presente sia dei valori ambientali e paesaggistici, sia delle esigenze di tutela della salute e, quindi, della vita salubre degli abitanti sia delle esigenze economico-sociali, sempre ispirandosi al modello di sviluppo che si intende imprimere ai luoghi stessi in considerazione della loro storia, della tradizione e della conformazione morfologica.



Impianti eolici: la casistica giurisprudenziale (segue)

**NEL
CONTEMPERARE LE
DIVERSE ESIGENZE
PAESAGGISTICHE
ED AMBIENTALI,
I VANTAGGI
ALL'AMBIENTE
SOCCOMBONO
A QUELLI
TERRITORIALI/
PAESAGGISTICI
NELLE ZSC E ZPS**

**Cons. Stato,
Sez. 4,
sent.
14.01.2016,
n. 83**

- L'art. 5 D.M. 17.10.2007, recante “*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS)*”, dispone che “*Per tutte le ZPS, le regioni..., con l'atto di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, provvedono a porre i seguenti divieti:....l) realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto*”.
- Come è evidente dalla lettera della disposizione, la norma pone un divieto assoluto di realizzazione di nuovi impianti eolici nelle ZPS, prescindendo dalla necessità di una previa valutazione di incidenza ambientale.
- Invero, la valutazione di incidenza da essa prevista è riferita all'eccezione in essa contemplata, cioè alla fattispecie degli “*impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto*”.
- In sostanza, il richiamato art. 5 stabilisce un divieto generalizzato di costruzione di nuovi impianti eolici, mentre consente la realizzazione di quelli per i quali, al momento di emanazione della norma, sia stato depositato il progetto, subordinandola, però, in concreto all'esito positivo della valutazione di incidenza.

**LA COMPATIBILITÀ
AL PAESAGGIO
DEVE ESSERE
MOTIVATA
NON IN ASTRATTO,
MA CON
RIFERIMENTO
AL SINGOLO CASO**

**Cons. Stato,
Sez. 4,
sent.
3.11.2015,
n. 5001**

- Nel valutare la compatibilità paesaggistica di un impianto per la produzione di energia eolica, la Soprintendenza non può limitarsi a una valutazione, per così dire, “tipica” (“la realizzazione di due parchi eolici nella stessa area d'intervento determinerebbe, in ogni caso, un “effetto selva” non compatibile con il contesto paesaggistico tutelato”); una tale valutazione prescinde dalla congrua analisi del caso concreto e rappresenta una irragionevole limitazione alla installazione dell'impianto.
- L'art. 12, c. 10 D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 (recante la disciplina in materia di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili) ha previsto l'approvazione di linee guida al precipuo fine di “*assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio*”.
- Tali indicazioni sono state effettivamente approvate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, in data 10.09.2010, e annoverano, tra gli elementi da valutare prima del rilascio dell'autorizzazione, anche la preesistenza nella medesima zona di altri impianti; il Consiglio di Stato, tuttavia, evidenzia come detta preesistenza non possa ritenersi, in sé e per sé, ostativa al rilascio dell'autorizzazione.

**Impianti eolici: la casistica giurisprudenziale (segue)****IL RAPPORTO
TRA IL COMUNE
CONCEDENTE
IL DIRITTO
DI SUPERFICIE
E LE SOCIETÀ
REALIZZATRICI
È PARITETICO****Cass. Civile,
SS. UU.,
sent.
12.06.2015,
n.12177**

- Il caso affrontato dalla Suprema Corte è inquadrabile nell'ambito dell'attività negoziale della pubblica amministrazione, ancorché tale attività sia stata posta in essere all'esito di una gara pubblica avente ad oggetto l'assegnazione in concessione di impianti eolici.
- Si tratta, infatti, di una convenzione stipulata fra il Comune e le società ricorrenti che prevede reciproche obbligazioni e in particolare, da parte del Comune, il trasferimento (temporaneo) del diritto di superficie su alcune aree comunali per l'installazione di impianti eolici; da parte delle società la progettazione, realizzazione e gestione dei suddetti impianti. Il caso riguarda, quindi, rapporti fra parti paritetiche.
- Pertanto si deve escludere che in tale fase il Comune possa esercitare poteri di supremazia o di imperio, tipici dell'esercizio dell'attività amministrativa, nemmeno in sede di autotutela, ledendo altrimenti i diritti soggettivi degli altri contraenti, che non possono affievolirsi o essere condizionati da attività del contraente pubblico dirette a sottrarsi agli impegni negoziali assunti.

**I COMUNI
NON POSSONO
IMPORRE MISURE
COMPENSATIVE
ECONOMICHE****T.A.R. Bari,
Sez. 1,
sent.
24.05.2018
n. 737
(ud.
21.03.2018,
dep.
24.05.2018)**

Per l'invalidità della convenzione si è espressa tutta la giurisprudenza (Corte Cost., sent. 1.04.2010, n. 124; Cons. Stato, Sez. 3, sent. 14.10.2008, n. 2849), che è venuta a evolversi in materia, la quale ha già da tempo statuito che, ai fini dell'installazione dei cd. parchi eolici nel territorio comunale, il Comune non possa imporre alcun onere a carattere meramente economico-patrimoniale a carico del titolare dell'impianto, in quanto solo lo Stato e le Regioni possono semmai prevedere misure compensative, mai meramente economiche, ma solo di carattere ambientale e territoriale, tenendo conto sia delle caratteristiche precipue che delle dimensioni dell'impianto eolico, sia del suo impatto ambientale e territoriale.

CONCLUSIONI

- Lo scopo essenziale della disciplina pubblica in materia di "tutela dell'Ambiente" consiste nella necessità di perseguire una pluralità di obiettivi tutti incentrati sulla preservazione dell'*habitat* in cui l'Uomo vive ed esplica le proprie attività che, peraltro, assumono rilevanza costituzionale e obbediscono ad obblighi assunti in fonti di diritto internazionale e comunitario.
- Non solo vi è l'esigenza di tutelare la salute umana, di considerare profili di tutela paesaggistica o anche mere finalità ecologiste, che pure assumono rilievo nel contesto sociale attuale nella comune sensibilità, ma soprattutto si tratta di normare il delicato bilanciamento da farsi tra la necessità di impiego delle risorse naturali ambientali per le esigenze umane e la necessità di preservare le stesse per l'utilizzo futuro, a pena della "distruzione" della stessa possibilità di estrinsecazione della vita umana sul Pianeta.
- La dottrina, sul punto, ha fatto uso della nozione di "resilienza", applicata al tema della tutela ambientale, per sottolineare che il diritto pubblico dell'ambiente ha per scopo centrale la preminente funzione di preservare la capacità dell'ecosistema di sopportare modificazioni strutturali ad opera dell'uomo per i propri bisogni, mantenendo però, al contempo, con tutte le cautele possibili, la propria sostanziale integrità funzionale.

10 gennaio 2019

**ANALISI ECONOMICHE**

A cura di: Ing. Massimo Cerani

Prevenzione, riduzione e riciclo dei beni in plastica

Solo gli imballaggi in plastica immessi nel mercato italiano ammontano a oltre 2 milioni di tonnellate, dando lavoro a 2.000 imprese nella fabbricazione e quasi 100 nella produzione dei polimeri. I beni in plastica stanno generando problemi per la salute degli ecosistemi, come denunciato recentemente da campagne di associazioni ambientaliste e spingono i decisori a dare un peso maggiore alle politiche di riduzione e prevenzione, a partire dalle quattro Direttive UE sui rifiuti emanate nel 2018, per implementare il Piano europeo sull'economia circolare. La riduzione delle plastiche monouso e il riciclo possono contribuire alla soluzione del problema.

POTENZIALITÀ DEI MATERIALI PLASTICI	Leggerezza/ isolamento	Il rapporto massa/volume del contenuto è decisamente inferiore a quello degli imballaggi in vetro e metallo, consentendo trasporti più efficienti dei beni o più elevato isolamento elettrico o termico in altre applicazioni.
	Facilità di lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> In generale, molti dei polimeri più utilizzati consentono lavorazioni diversissime con tecnologie relativamente semplici. Primo settore di utilizzo sono gli imballaggi, seguiti da costruzioni, automotive, elettrotecnica/elettronica, fino a casalinghi, sport, agricoltura.
	Costo di produzione	L'automatizzazione dei processi produttivi permette di ottenere costi unitari bassi, ma stante l'elevato numero di prodotti, non si può generalizzare.
	Riciclabilità	<ul style="list-style-type: none"> Le plastiche mono materiale presentano una maggiore riciclabilità rispetto ai poliaccoppiati, ma l'elevato numero di famiglie di prodotti non permette la restituzione in ambito civile di tutti i rifiuti. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;">Molti beni di uso comune sono composti da più materiali, di difficili disassemblaggio.</div> <ul style="list-style-type: none"> Molti prodotti sono riciclabili ma non sono effettivamente riciclati. Lo scarto di selezione delle plastiche (PLASMIX) ha visto riutilizzi, ma attualmente è prevalentemente inviato a incenerimento. L'Istituto italiano dei plastici certifica con un marchio le "plastiche seconda vita" e garantisce la tracciabilità della filiera.
	Recuperabilità	<ul style="list-style-type: none"> Il recupero energetico è promosso a valle delle opzioni (prioritarie) della gerarchia europea della prevenzione, riutilizzo e riciclo. Una limitata quota del contenuto energetico è restituita e si perde tutta l'energia impiegata per la produzione e trasformazione dal petrolio (energia "grigia")
IMPATTO AMBIENTALE	Dispersione in ambiente	<ul style="list-style-type: none"> Le plastiche deteriorate in dimensioni ridottissime si sono ritrovati in animali e regioni del pianeta non industrializzati. Alcune recenti campagne di denuncia hanno posto l'attenzione alle concentrazioni riscontrate nei mari, di microplastiche. Se nell'uso normale non si pongono particolari problemi, risulta da vari studi in letteratura scientifica che i polimeri tendono in determinate condizioni a cedere al contenuto gli additivi (plastificanti, catalizzatori, ecc.) che risultano interferenti endocrini. I risultati di letteratura scientifica sui pericoli per la salute umana derivanti dall'uso di imballaggi in plastica sono controversi.
	Combustione della quota non riciclata	<ul style="list-style-type: none"> In Italia i consorzi nazionali che si occupano per legge della gestione degli imballaggi, non sono in grado di raccogliere e riciclare tutti gli imballaggi raccolti: un 40% del raccolto finisce negli inceneritori come scarto di selezione, generando emissioni inquinanti specifiche, tra cui composti organici persistenti che si accumulano nell'organismo. I rifiuti non imballaggi (es.: giocattoli) di origine domestica sono destinati a riduzione volumetrica e successivo incenerimento o discarica.
	Smaltimento in discarica	Pur ridotto negli anni, il ricorso alla discarica è ancora rilevante in varie regioni italiane.

10 gennaio 2019



Prevenzione, riduzione e riciclo dei beni in plastica (segue)

PREVENZIONE E RIDUZIONE

- Ogni Paese Europeo ha l'obbligo di predisporre un piano di prevenzione e riduzione dei rifiuti, definendo obiettivi quantitativi.
- L'aspetto fondamentale della legislazione sta nel principio di responsabilità estesa del produttore: egli rimane responsabile del ciclo di vita del prodotto immesso nel mercato e ne deve sostenere economicamente la dismissione e recupero, direttamente o tramite altri soggetti. Questo principio, tuttavia, manca di numerosi regolamenti attuativi.

AZIONI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE

Azione	Esplicitazione	
Riduzione del materiale utilizzato e sua sostituzione		<ul style="list-style-type: none"> • Sostituzione con vetro più facilmente riciclabile. • Promozione dell'uso di acqua di rubinetto. • Riutilizzo degli imballaggi (vuoto a rendere).
	Esempio	Lo stato dell'Oregon (USA), pur avendo un efficiente sistema di riciclo degli imballaggi, ha da poco reintrodotta il vuoto a rendere per la commercializzazione della birra, poiché il riutilizzo delle bottiglie in vetro è ritenuto più efficiente ambientalmente del riciclo delle lattine in acciaio e alluminio.
Riprogettazione		Ha lo scopo di eliminare o modificare gli imballaggi di difficile riciclabilità. Infatti, è la progettazione del packaging che ne determina il grado di riciclabilità in base ad alcune scelte fondamentali quali l'uso di un solo materiale o più materiali accoppiati; la presenza di additivi, i coloranti, adesivi, inchiostri, etichette.
	Esempi	Il Tetrapak può essere riciclato in due soli impianti in Italia e al 2016 vedeva un tasso di riciclo del 26% (fonte: Associazione Comuni virtuosi). <i>Settore dell'abbigliamento</i> Il settore del riutilizzo di abiti usati segnala una prevedibile "bolla", dovuta all'ingresso di capi di abbigliamento in resine sintetiche miste di scarso valore economico, che renderà nei prossimi anni impossibile il riutilizzo e riciclo rispetto a quanto potrebbe attuarsi con tessuti naturali o sintetici mono materiali.
Tariffazione puntuale		<ul style="list-style-type: none"> • L'applicazione di una tariffa a misura (in base al volume svuotato o al peso del rifiuto consegnato presso i centri di raccolta) sui rifiuti prodotti è già stata collaudata in numerose regioni europee, e anche in Italia concorre a ridurre del 10-20% i conferimenti e a incrementare il tasso di riciclo. • Alcuni schemi, come la raccolta con contenitori stradali di grande volumetria e con i "cassonetti intelligenti", tuttavia, non consentono di ottenere materiale di elevata qualità e andrebbero disincentivati. La Regione Lombardia nel PRGR promuove sistemi domiciliari di raccolta.
Tassazione dei produttori		<ul style="list-style-type: none"> • Fondamento delle politiche di sostegno della filiera del riutilizzo e riciclo: una tassazione dei produttori che fornisca rilevanti risorse per sussidiare una più efficiente filiera del riciclo di qualità, il brevetto di nuovi prodotti, e che dia maggiori risorse al bilancio dei Comuni. • È noto che il sistema CONAI dovrebbe per legge finanziare tutto il ciclo di raccolta e trattamento degli imballaggi, mentre contribuisce solo a una parte dei costi sostenuti dai Comuni.
Tassazione di incenerimento e discarica		Il recupero di energia, che consegue mediamente risultati molto modesti per lo scarso valore energetico dei rifiuti urbani, dovrebbe essere tassato, seppure in misura inferiore alla discarica, per fornire risorse da investire nella ricerca e attuazione delle misure di riutilizzo e riciclo di qualità.
	Esempio	L'inceneritore di Brescia copre il 35% circa del fabbisogno termico delle utenze allacciate alla rete del teleriscaldamento (circa 140.000 abitanti), a fronte della combustione di un quantitativo di rifiuti urbani equivalenti (ottenuti sostituendo la quota di rifiuto speciale oggi bruciato, con solo rifiuto urbano) di 3,5 milioni di abitanti.

10 gennaio 2019

**Prevenzione, riduzione e riciclo dei beni in plastica**
*(segue)***ITALIA DEL
RICICLO 2018:
IL SISTEMA
DEGLI
IMBALLAGGI**

Polimeri	Nel settore degli imballaggi un aspetto positivo è dato dal fatto che i polimeri utilizzati sono prevalentemente di quattro tipologie: PE (polietilene), PET (polietilentereftalato), PP (polipropilene), PS (polistirene), i biopolimeri (vedasi articolo Economia verde n.1/2016) rappresentano solo il 2% del totale.
Tasso di Intercettazione e scarto	<ul style="list-style-type: none"> Solo il 47% circa degli imballaggi immessi al consumo risultano raccolti dal sistema CONAI-COREPLA: in parte per l'arretratezza di qualche regione, in parte per la difficoltà di separare tutte le tipologie di plastiche presenti nei rifiuti. Il 20% dei rifiuti raccolti è classificato come frazione estranea; quindi, su questa filiera vi è ancora molto lavoro da svolgere presso i consumatori.
Tasso di riciclo e recupero energetico	<ul style="list-style-type: none"> Il 43% dell'impresso al consumo è destinato a impianti di riciclo mediante aste online, per ottenere dopo lavorazione scaglie e granuli pronti per la "messa in macchina". Il 40% circa è destinato a recupero energetico. Il rimanente a discarica.
Mercato dei prodotti selezionati post raccolta	<ul style="list-style-type: none"> Le leggi inerenti i CAM - Criteri ambientali minimi - nei diversi settori della pubblica amministrazione promuovono l'utilizzo di plastiche riciclate. I prezzi alle aste COREPLA nel 2017 sono stati i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - PET: 303 €/t; - HDPE: 370 €/t; - FILM: 49€/t.
Settori di impiego dei polimeri riciclati	<ul style="list-style-type: none"> Imballaggi. Cassette. Sacchi. Fibre tessili. Tubazioni flessibili e rigide. Flaconi per detersivi. Arredo urbano. Industria automobilistica. Servizi di raccolta differenziata.
Bio-plastiche	<ul style="list-style-type: none"> Si vanno diffondendo nel settore degli imballaggi, comportando la necessità di adeguamento delle filiere tradizionali: una bottiglia in bioplastica è un imballaggio, ma se destinata alla raccolta degli imballaggi ne peggiora la qualità. Al contrario, può essere collocata con i rifiuti organici, ma attualmente è probabile che negli impianti di compostaggio venga assimilata a contaminante plastico e smaltita con esso.
Tendenze del settore	<ul style="list-style-type: none"> Il settore del recupero consta di circa 300 aziende medio piccole, a fronte delle 2000 circa che operano nella fabbricazione degli imballaggi. È prevista una tendenza favorevole nel medio lungo periodo per il settore. Nell'ultimo biennio si registra una crescita negli utilizzi superiore a quella dei polimeri vergini (+6,3%) In varie filiere sono in corso progetti per incrementare le potenzialità di selezione, riciclo meccanico, chimico.
Barriere e opportunità di sviluppo	<ul style="list-style-type: none"> Il settore risente delle quotazioni delle materie prime; inoltre, nelle plastiche post consumo si registra un aumento nell'uso di poliaccoppiati e coestrusi barriera, che devono garantire tempi maggiori di esposizione nei negozi con garanzia di qualità del prodotto, di difficile riciclabilità. È difficoltoso l'approvvigionamento di scarti pre-consumo aziendali, da miscelare con i rifiuti post consumo. La potenzialità di espansione dei riciclati nell'industria di trasformazione è legata principalmente alle tecnologie produttive impiegate.

**IPPR –
ISTITUTO
PER LA
PROMOZIONE
DELLE
PLASTICHE
DA RICICLO**

10 gennaio 2019



Prevenzione, riduzione e riciclo dei beni in plastica (segue)

PRODOTTI
E PROGETTI
ITALIANI DI
ECCELLENZA

Arredo urbano

Panchine, giochi per parchi pubblici, fioriere, cestini realizzati in polietilene (PE) riciclato al 100%, conforme al Decreto CAM (Criteri Ambientali minimi) del 5.2.15, certificato "plastica seconda vita".

Granulo da stampaggio, materiali per edilizia

- Prodotto ottenuto dallo scarto di selezione di polimeri da raccolta differenziata, costituito da un mix di materie plastiche differenti (PLASMIX).
- Si ottiene un granulo idoneo per stampaggio e usato per ottenere materiali per edilizia e additivo in agglomerati bituminosi.

Granulo e arredo urbano

Selezione delle plastiche di scarto da raccolta differenziata e scarto industriale con produzione di componente poliolefinica da PLASMIX per fabbricare profili e componenti per edilizia e arredo urbano certificati "Plastica seconda vita" da Istituto Italiano dei Plastici.

Fibra di cellulosa, plastica da tessili sanitari

- Trattamento di pannolini e pannoloni in impianto uscito da fase di test e pronto per la produzione, che non può avviarsi a causa della mancanza di un decreto *end of waste* che tarda ad essere approvato.
- L'impianto prevede fasi di sterilizzazione, essiccazione, separazione delle frazioni, scarico degli scarti.
- Si ottengono plastica, polimero super assorbente, fibra di cellulosa, in misura del 30% del flusso in entrata.

Granuli, geomembrane, tubi, cavidotti

Impianto di lavorazione delle plastiche da raccolta differenziata, costituito da Selezione, macinatura, lavaggio, flottazione e centrifugazione, seguiti da estrusione.

10 gennaio 2019



AGEVOLAZIONI

A cura di:



Decreto FER 1 – Fonti energetiche rinnovabili

Nuovi incentivi per gli impianti destinati a produrre energia da fonti rinnovabili; il decreto FER 1 si rivolge alle rinnovabili maggiormente competitive e commercialmente più avanzate quali fotovoltaico ed eolico rinviando ad un altro provvedimento la disciplina delle altre fonti (geotermia e biomasse tramite il Decreto FER 2).

ACCESSO AGLI INCENTIVI

- L'accesso agli incentivi sarà regolato da due meccanismi a seconda della potenza; sarà possibile accedere agli incentivi tramite bandi relativi alle procedure di asta e registro emanati dal GSE (Gestore Servizi Energetici).
- Dovranno partecipare a procedure pubbliche per la selezione dei progetti da iscrivere nei registri:
 - gli impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1MW;
 - gli impianti oggetto di interventi di potenziamento qualora la differenza tra la potenza dopo l'intervento e la potenza prima dell'intervento sia inferiore a 1 MW;
 - gli impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1MW.

Possono richiedere gli incentivi anche più impianti riuniti in un gruppo, a condizione che la potenza del singolo impianto sia superiore a 20 kW e quella totale inferiore a 1 MW.

- Gli impianti di potenza uguale o maggiore di 1MW per accedere agli incentivi devono partecipare a procedure di asta; anche in questo caso sono ammessi alle procedure i gruppi di impianti. La potenza dei singoli impianti deve essere compresa tra 20 kW e 500 kW e quella complessiva maggiore di 1 MW.

CONDIZIONI PER L'ACCESSO AGLI INCENTIVI

- Il decreto stabilisce che l'accesso agli incentivi è alternativo al ritiro dell'energia e al meccanismo dello scambio sul posto (SSP).
- Per la partecipazione alle procedure di asta e di registro, per tutti gli impianti si richiede:
 - l'insieme dei titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio e il preventivo di connessione alla rete elettrica;
 - di essere di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione;
 - rispettare le disposizioni sul divieto di accesso agli incentivi per gli impianti situati in zona agricola.

FOTOVOLTAICO AL POSTO DELL'AMIANTO

- Normalmente il decreto riconosce gli incentivi sull'energia immessa in rete. Per gli impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione di coperture in amianto o eternit sarà, invece, incentivata tutta l'energia prodotta e, quindi, non solo quella immessa in rete ma anche l'energia destinata all'autoconsumo.
- Per poterlo ottenere sarà necessario rimuovere completamente i materiali delle coperture, mentre i moduli fotovoltaici che prenderanno il loro posto non dovranno occupare un'area superiore a quella della copertura che sostituiscono.

Questo incentivo non potrà essere cumulato con altri bonus per la rimozione dell'amianto.

MECCANISMI PER L'ACCESSO AGLI INCENTIVI

- Sia per i registri sia per le aste il GSE pubblicherà 8 bandi. Si inizia il 31.01.2019, mentre l'ultimo è previsto per il 31.05.2021.

Gli interessati avranno 30 giorni di tempo per la presentazione delle domande, dopodiché il GSE formerà la graduatoria, che non sarà soggetta a scorrimento in caso di rinuncia o revoca.

- Sarà data priorità agli impianti eolici o fotovoltaici realizzati su discariche chiuse e SIN, agli impianti fotovoltaici che sostituiranno le coperture di amianti su scuole, ospedali ed altri edifici pubblici, agli impianti idroelettrici che rispettino le caratteristiche costruttive del D.M. 23.06.2016, agli impianti alimentati dai gas residuati dai processi di depurazione o che prevedono la copertura delle vasche del digestato.
- Prevista la priorità anche per tutti gli impianti connessi in parallelo con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica delle auto elettriche, a condizione che la potenza di ricarica non sia inferiore al 15% della potenza dell'impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza di almeno 15 kW.

Per ogni tipologia di impianto il decreto fissa inoltre i termini per l'entrata in esercizio, pena la revoca degli incentivi.

- Per le procedure d'asta i partecipanti dovranno inoltre far certificare da una banca la propria capacità finanziaria ed economica. Il GSE darà priorità ai soggetti in possesso del rating di legalità.

10 gennaio 2019

**AGEVOLAZIONI****Contributi per i centri raccolta dei RAEE**

L'Associazione Nazionale Comuni Italiani, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le associazioni delle aziende della raccolta e il Centro di Coordinamento RAEE hanno messo a disposizione 991.159 euro per creare un fondo finalizzato alla realizzazione, allo sviluppo e all'adeguamento dei centri di raccolta (Fondo 13 Euro/tonnellata premiata).

**PROGRAMMA
PER
L'EROGAZIONE
DI CONTRIBUTI**

- Il programma è articolato in 4 distinte misure:
 - **misura 1**, relativa alla realizzazione di opere presso il centro di raccolta e/o all'acquisto di beni per l'operatività dello stesso, già effettuati entro il termine massimo di 12 mesi precedenti la pubblicazione del bando (11.12.2018);
 - **misura 2**, relativa alla realizzazione di opere presso il centro di raccolta e/o all'acquisto di beni per l'operatività dello stesso, che non siano già stati effettuati al momento della pubblicazione del presente Bando; tali interventi dovranno essere ultimati entro 12 mesi dalla comunicazione di concessione del contributo;
 - **misura 3**, relativa alla realizzazione di sistemi per la raccolta continuativa dei RAEE domestici sul territorio, quali, a mero titolo di esempio: sistemi innovativi per il ritiro domiciliare, per la raccolta puntuale dei RAEE presso scuole, centri commerciali, punti vendita della distribuzione, luoghi ad alta frequentazione, uffici, ecc., ovvero "centri di raccolta mobili" e soluzioni simili;
 - **misura 4**, relativa ad interventi di realizzazione di nuovi centri di raccolta.

BENEFICIARI

La parte di bando relativa ad interventi di realizzazione di nuovi centri di raccolta si rivolge ai Comuni, alle Unioni di Comuni, Consorzi di Comuni e alle aziende che effettuano la raccolta di RAEE per conto dei Comuni, per agevolarli, nel quadro degli interventi in materia di gestione dei rifiuti, nell'attuazione di iniziative per la realizzazione di un nuovo centro di raccolta dei RAEE sul territorio.

È necessario che la richiesta dei contributi per la realizzazione di centri di raccolta in un territorio comunale sia effettuata dove non ne esistano altri registrati al Centro di Coordinamento RAEE.

**SPESE
AMMISSIBILI**

- Il contributo massimo, concesso per ciascuna domanda relativa alla realizzazione di nuovi centri di raccolta sarà di:
 - **€ 75.000,00** per interventi di realizzazione di un nuovo centro di raccolta a fronte di una domanda che attesti che sarà aperto al conferimento dei RAEE da almeno 2 Comuni;
 - **€ 50.000,00** per interventi di realizzazione di un nuovo centro di raccolta a fronte di una domanda che attesti che sarà aperto al conferimento dei RAEE da un solo Comune.

Gli importi saranno fissi indipendentemente dal valore complessivo dell'opera, qualora il valore complessivo dell'intervento fosse inferiore ai valori sopraindicati il contributo non potrà eccedere il valore complessivo dell'opera.

- La realizzazione completa dell'intervento ammesso al contributo dovrà essere certificata mediante la trasmissione alla Segreteria Tecnica del bando della documentazione comprovante lo status di conclusione dei lavori (relazione di collaudo, relazione tecnica, ecc.), corredata da materiale fotografico a colori, che attesti che i lavori/forniture/altro siano stati effettivamente conclusi nella loro interezza entro il termine massimo di 24 mesi dalla ricezione della comunicazione dell'assegnazione del contributo.
- Eventuali richieste di proroga saranno valutate dalla Commissione, che esprimerà insindacabile giudizio. Sarà comunque ammissibile una sola richiesta di proroga, corredata dallo stato di avanzamento lavori.

10 gennaio 2019

**Contributi per i centri raccolta dei RAEE (segue)**

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE	Modalità	<p>Le domande di contributo, a pena di esclusione, dovranno essere predisposte e trasmesse esclusivamente on-line, mediante l'apposita funzionalità disponibile solo nell'area riservata ai sottoscrittori del portale del Centro di Coordinamento RAEE (www.cdcrabee.it), cui si accede con le credenziali che dovranno essere create in occasione del primo accesso al portale e che serviranno solo per la compilazione della domanda di contributo.</p> <p>Nella richiesta di finanziamento il soggetto richiedente dovrà evidenziare specificatamente che all'interno del nuovo centro di raccolta sarà effettuata la gestione dei RAEE.</p>
	Tempistiche	<ul style="list-style-type: none"> La presentazione della domanda deve essere effettuata, inderogabilmente, dal 11.12.2018 alle ore 12.00 del 8.02.2019. Trascorso il termine delle ore 12.00 del 8.02.2019, le funzionalità per la compilazione e l'invio delle domande saranno disattivate e i contenuti precedentemente inseriti saranno accessibili al sottoscrittore proponente in sola modalità di lettura e non modificabili. <p>Le domande in corso di compilazione, ovvero incomplete e non trasmesse, saranno considerate come non pervenute; pertanto, non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione.</p>
	Documenti necessari	<p>Al fine di evitare la non valutazione della domanda, sarà necessario allegare tutta la documentazione obbligatoria richiesta, che andrà caricata online.</p> <ul style="list-style-type: none"> Modello di domanda. Documentazione progettuale e a sostegno della domanda di contributo, predisposizione di atti in conformità con la normativa vigente sull'urbanistica, delibera con la quale si approva il progetto preliminare e relativa documentazione tecnica. Nel caso in cui il centro di raccolta sia realizzato con la funzione di servire territori comunali anche differenti da quello dove avrà sede, lo stesso è necessario produrre la relativa documentazione amministrativa.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE	Elementi di valutazione	<ul style="list-style-type: none"> La commissione procederà all'esame delle domande e di tutta la documentazione allegata relativa alle domande in possesso dei requisiti, attenendosi ai seguenti elementi di valutazione: <ul style="list-style-type: none"> utilità dell'opera (bacino di popolazione interessata, indice di rarefazione, tipologia di RAEE conferibili nel centro di raccolta); fruibilità ed efficienza (superficie destinata al centro di raccolta e correlazione con il bacino di popolazione, accessibilità e viabilità, organizzazione in termini di attrezzature previste, apertura alla distribuzione, misure e accorgimenti anti-intrusione); tempistiche e valore progettuale (tempi previsti per l'avvio del cantiere e della messa in esercizio, aspetti di progettazione e impatto visivo, costo complessivo dell'intervento, significatività complessiva dell'intervento).
	Graduatoria	<p>Al termine dell'attività di valutazione delle domande di contributo la commissione redigerà una graduatoria dei soggetti richiedenti, in ordine decrescente di punteggio assegnato.</p>

10 gennaio 2019

**Promemoria**

Si presenta una selezione dei provvedimenti di finanza agevolata di prossima scadenza relativi a tematiche ambientali. Alcuni dei provvedimenti elencati sono provvisti di collegamento ipertestuale, che consente la lettura di schede estratte dal servizio Ratio Agevola.

Bando Nazionale	Scadenza	Esaurimento risorse
<u>SIMEST – Finanziamenti agevolati per programmi di inserimento sui mercati extra Ue.</u>		
Bando Nazionale	Scadenza	Esaurimento fondi
<u>Fondo nazionale efficienza energetica.</u>		
Bando Nazionale	Scadenza	Esaurimento fondi
<u>Macchinari innovativi.</u>		
Bando Nazionale	Scadenza	A partire dal 22.01.2019
<u>Bando “Fabbrica intelligente, agrifood e scienze della vita”.</u>		
Regione Lombardia	Scadenza	30.04.2019
<u>Operazione 6.1.01 “Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori”.</u>		
Regione Emilia Romagna	Scadenza	2ª finestra: 28.02.2019
<u>Azione 3.1.1 del Por Fesr 2014/2020 - Bando per il sostegno degli investimenti produttivi.</u>		
Regione Emilia Romagna	Scadenza	2ª finestra: 28.02.2019
<u>PSR – Programma di sviluppo rurale 5.1.01 2014-2020 (Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche).</u>		
Regione Campania	Scadenza	Esaurimento fondi
<u>Investimenti in immobilizzazioni materiali – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole.</u>		
Regione Campania	Scadenza	Esaurimento fondi
<u>POR FESR 2014/2020 - Azione 3.5.2. - Contributo a fondo perduto fino al 70% per l’attuazione di processi di innovazione aziendale.</u>		

10 gennaio 2019



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di gennaio 2019

Scad. 2019	Adempimento	Descrizione
Martedì 15 gennaio	Polieco	<ul style="list-style-type: none"> Termine entro il quale è previsto l'invio al Polieco (Consorzio nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene) delle dichiarazioni periodiche semestrali ai fini della determinazione del contributo dovuto da parte dei produttori o importatori dei prodotti in polietilene (categoria A) [riferimenti normativi: D. Lgs. 152/2006].
	Sicurezza alimentare	<ul style="list-style-type: none"> Termine entro il quale i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari etichettati con le sigle "R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23", e dei mangimi integratori contenenti farine e proteine animali sono tenuti al versamento di un contributo per la sicurezza alimentare nella misura dello 0,5% del fatturato annuo relativo, rispettivamente alla produzione e alla vendita dei suddetti prodotti [riferimenti normativi: L. 488/1999 e circolare MIPAF 6.02.2001].
	PFU	<ul style="list-style-type: none"> Termine entro il quale i soggetti abilitati alla raccolta e gestione degli pneumatici fine uso devono accedere all'applicativo ed inserire le dichiarazioni mensili, semestrali ed annuali, di ritiro e trattamento, inoltre rendere disponibili le documentazioni provanti. Contemporaneamente effettuare i rispettivi versamenti dovuti [riferimenti normativi: D. Lgs. 11.04.2011, n. 82].
Domenica 20 gennaio	Conai	<ul style="list-style-type: none"> Termine entro il quale i produttori e gli utilizzatori, iscritti al Conai in regime di dichiarazione mensile, devono presentare la dichiarazione di denuncia imballaggi del mese di dicembre 2018 (modello: 6.1; 6.2; 6.3; 6.10) [riferimenti normativi: Reg. Conai].
		<ul style="list-style-type: none"> Termine entro il quale i produttori e gli utilizzatori, iscritti al Conai in regime di dichiarazione trimestrale, devono presentare la dichiarazione di denuncia imballaggi del IV trimestre 2018 (modello: 6.1; 6.2; 6.3; 6.10) [riferimenti normativi: Reg. Conai].
		<ul style="list-style-type: none"> Termine entro il quale i produttori e gli utilizzatori, iscritti al Conai in regime di dichiarazione annuale, devono presentare la dichiarazione di denuncia imballaggi dell'anno precedente (modello: 6.1; 6.2; 6.3; 6.10) [riferimenti normativi: Reg. Conai].
Mercoledì 30 gennaio	Combustibili	<ul style="list-style-type: none"> Termine entro il quale i gestori dei depositi fiscali che importano combustibili ed i gestori di impianti di produzione devono inviare all'APAT i dati relativi alle caratteristiche del diesel e benzina; per ciascun di essi dovrà anche essere indicato il tipo, il grado ed il quantitativo prodotto o importato e destinato ad essere commercializzato [riferimenti normativi: D.M. 3.02.2005].
Giovedì 31 gennaio	Discariche	<ul style="list-style-type: none"> Termine entro il quale i gestori di discariche o di impianti di incenerimento senza recupero energetico devono presentare alle Regioni la dichiarazione concernente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno precedente, nonché dei versamenti effettuati [riferimenti normativi: L. 28.12.1995, n. 549].
	Tassa rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> Termine entro il quale i gestori di discariche o di impianti di incenerimento senza recupero energetico devono versare alla Regione il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi intervenuto dal 1.10 al 31.12.2018 [riferimenti normativi: L. 28.12.1995, n. 549].

10 gennaio 2019



Principali adempimenti mese di gennaio 2019 (segue)

Scad. 2019	Adempimento	Descrizione
Giovedì 31 gennaio (segue)	Gas serra	<ul style="list-style-type: none"> Termine entro il quale le Regioni e le amministrazioni centrali devono trasmettere al Ministero dell'Ambiente la relazione annuale relativa allo stato di attuazione di programmi ed azioni di propria competenza, con riferimento ai risultati raggiunti o che si prevede di raggiungere in ottica di emissioni di gas serra [riferimento normativo: D.M. 20.07.2000, n. 337].
	Rumore	<ul style="list-style-type: none"> Termine entro il quale le Regioni devono trasmettere a Ministero dell'Ambiente e Ministero delle Infrastrutture una relazione sul monitoraggio del rumore aeroportuale notturno [riferimento normativo: D.P.R. 11.12.1997, n. 496].
	Acque	<ul style="list-style-type: none"> Termine entro il quale le Regioni devono comunicare al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Ambiente le informazioni relative ai casi di non conformità dei controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano come riscontrati nel corso dell'anno precedente. Sono escluse le acque confezionate [riferimenti normativi: D. Lgs. 2.02.2001, n. 31].
	Carburanti	<ul style="list-style-type: none"> Termine entro il quale i soggetti tenuti all'immissione obbligatoria sul mercato di quote minime di biocarburanti comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: <ol style="list-style-type: none"> i quantitativi complessivi, espressi in Gcal, di benzina e gasolio immessi in consumo nel corso dell'anno precedente; b) i quantitativi di biocarburanti, espressi in Gcal, da immettere in consumo nell'anno in corso. [Riferimenti normativi: D.M. 29.04.2008, n. 110 e D.M. Sviluppo Economico 10.10.2014].
	Tracciabilità biomasse	<ul style="list-style-type: none"> Termine entro il quale il produttore di energia elettrica da biomasse che intende accedere al rilascio dei certificati verdi (coefficiente moltiplicativo $k=1,8$), deve trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la documentazione indicata nell'allegato 1 in relazione a ciascuna tipologia di biomassa di cui alla tabella A [riferimenti normativi: D.M. 6.08.2015].
Note	<p>Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. n. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].</p>	